

A tutti i Clienti
Loro Sedi

Bologna, 02 dicembre 2021

CIRCOLARE N. 38/2021

OGGETTO: CONTRIBUTO PEREQUATIVO D.L. SOSTEGNI BIS

- **ISTANZA DA PRESENTARE ENTRO IL 28.12.2021 PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE N. 336196 DEL 29.11.2021**
- **CONDIZIONI PER ACCEDERE E MISURA DEL CONTRIBUTO**
- **MODALITÀ ALTERNATIVE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Con provvedimento n. 336196 del 29.11.2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto "PEREQUATIVO"** di cui all'art. 1 c. 16 del D.L. 73/2021 (Sostegni Bis).

Lo Studio ha provveduto a verificare le condizioni per usufruire del contributo perequativo ed a individuare l'importo spettante alla luce dei chiarimenti che sono stati forniti dal Ministero dell'Economia nel corso del mese di novembre.

Di seguito si illustrano le modalità di presentazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate, le condizioni di accesso al contributo e la misura del contributo qualora spettante.

1) ISTANZA DA PRESENTARE ENTRO IL 28.12.2021

Con provvedimento n. 336196 in data 29/11/2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo approvando il modello di istanza e le relative istruzioni.

- **Modalità di presentazione dell'istanza**

L'istanza deve essere **presentata esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite intermediari mediante i canali telematici dell'Agenzia Entrate.

L'istanza può essere presentata a condizione che sia stata inviata entro l'anticipato termine del 30.09.2021 la dichiarazione dei redditi Modello Redditi 2021.

- **Termini di presentazione dell'istanza**

La trasmissione dell'istanza deve essere effettuata **entro e non oltre il 28.12.2021**.

Lo Studio ha provveduto, sulla base dei dati a sua disposizione e desumibili dai Modelli Unico presentati per gli anni 2019 e 2020, a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per richiedere il contributo, a presentare anticipatamente entro il 30.09.2021 il Modello Redditi 2021 ed a calcolare, se spettante, l'importo del contributo come indicato e quantificato nell'allegato alla presente.

Qualora rientrate tra i soggetti che soddisfano le condizioni per beneficiare del contributo ed **intendiate affidare allo Studio** le attività di predisposizione e di invio dell'istanza, chiediamo di procedere con la **compilazione del modulo di conferimento incarico allegato alla presente e di rinviarlo via mail entro e non oltre il giorno 7 dicembre 2021.**

2) CONDIZIONI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PEREQUATIVO E MISURA DEL CONTRIBUTO

Con il Decreto del MEF in data 12.11.2021 (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale), sono state definite la percentuale di peggioramento del risultato economico d'esercizio 2020 rispetto al 2019 per poter accedere al contributo e la percentuale da applicare per il calcolo del contributo.

➤ **Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare del contributo i soggetti:

- esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario;

- titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

➤ **Condizioni**

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
- vi sia un **peggioramento del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, **in misura pari o superiore al 30%**.

Si rammenta che il risultato economico d'esercizio da considerare ai fini del peggioramento è stato individuato con riferimento al reddito imponibile 2019 e 2020 di cui ai campi delle dichiarazioni dei redditi presentate.

➤ **Misura del contributo**

L'ammontare del contributo è calcolato applicando le percentuali di seguito indicate (definite dal DM 12.11.2021) alla **differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, diminuita dei complessivi contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate nel 2020 e 2021.**

Non spetta alcun contributo se l'ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

All'importo individuato (riduzione almeno pari al 30% al netto di contributi a fondo perduto già riconosciuti) si applicano le **seguenti percentuali**:

- 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e fino a 400.000,00 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni.

L'importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

Come per i precedenti contributi a fondo perduto, anche il **contributo perequativo non rileva**, per espressa disposizione normativa, **ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.**

3) Modalità alternative di erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto può essere, a scelta del contribuente, alternativamente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate:

- mediante **accredito diretto in conto corrente bancario** o postale intestato al codice fiscale del soggetto richiedente;
- sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24.

Il contributo a fondo perduto è comunque erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19.

Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a disposizione, porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Mancaruso